

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1067

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANONE, BIONDI, BOZZI, STERPA***Presentata il 29 novembre 1979*

### Norme sul collocamento dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1) L'estrema rigidità delle norme e delle strutture sul collocamento sono oggi nel nostro paese un ostacolo obiettivo allo sviluppo dell'occupazione ed all'impiego ottimale del fattore lavoro.

Inoltre, il sistema di avviamento al lavoro quasi esclusivamente numerico risente in modo evidente delle particolari condizioni del periodo post-bellico epoca a cui appunto risale la legge 29 aprile 1949, n. 264, che disciplina la materia.

La normativa italiana, peraltro, non trova alcun riscontro presso gli altri paesi della CEE dove le strutture del collocamento sono assai più agili e flessibili e svolgono soprattutto la funzione di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2) I liberali ritengono debba modificarsi radicalmente la legislazione vigente nel campo dell'avviamento al lavoro, sia per favorire il libero incontro tra domanda ed

offerta di lavoro e, quindi, l'aumento dell'occupazione, sia per avvicinare il nostro paese, anche in questo campo, alle legislazioni prevalenti nei paesi della CEE.

La presente proposta pur lasciando pressoché inalterata la organizzazione del collocamento prevede alcune incisive modifiche della normativa vigente soprattutto nel campo delle assunzioni nominative ed in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro.

Questa proposta vuole essere solo un primo intervento immediato rivolto ad eliminare le più gravi storture ed inconvenienti del mercato del lavoro.

Riteniamo che l'ampliamento sostanziale delle assunzioni nominative non porterà pericoli di discriminazioni in quanto la maturità politica e civile è sostanzialmente migliorata in questi ultimi 30 anni e perché resta un margine ampio per gli avviamenti al lavoro mediante richiesta numerica.

3) Illustriamo il contenuto della proposta:

*Art. 1.* — L'articolo prevede l'ampliamento sostanziale delle assunzioni nominative che vengono portate al 50 per cento dei lavoratori dipendenti da ciascuna azienda ed appartenenti alle qualifiche e categorie per le quali non era consentita la richiesta nominativa.

Si vuole in questo modo far convivere i due sistemi della richiesta numerica e della richiesta nominativa in modo da consentire un passaggio graduale verso una completa liberalizzazione del mercato del lavoro.

Il terzo comma dell'articolo stabilisce che la richiesta nominativa è comunque sempre consentita per gli operai specializzati. Col quarto comma viene introdotta la possibilità per le aziende fino a 50 dipendenti di assumere tutti lavoratori mediante richiesta nominativa, ciò perché tale tipo di avviamento al lavoro risulta particolarmente adatto alle aziende di piccole dimensioni dove il rapporto tra datore di lavoro e lavoratori è spesso diretto e fiduciario.

Col quinto comma si prevede la possibilità di assunzione mediante richiesta nominativa per tutti i lavoratori in cerca di prima occupazione; a questa norma noi liberali annettiamo una grande importanza per favorire la lotta alla disoccupazione giovanile.

Occorre a tale proposito ricordare che una delle cause principali del fallimento della legge sull'occupazione giovanile risiede proprio nella impossibilità di procedere a richieste nominative.

*Art. 2.* — La norma elimina la necessità del nulla osta dell'ufficio di collocamento per i passaggi di lavoratori da un'azienda all'altra. Oggi i nulla osta vengono rilasciati con notevoli difficoltà e solo a chi ha una certa anzianità di lavoro: tutto ciò è assurdo ed ostacola la naturale mobilità del lavoro.

*Art. 3.* — L'articolo porta il numero dei rappresentanti dei lavoratori nella Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e nelle Commissioni provinciali e di sezione per il collocamento, alla pari con il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro.

Ciò perché se il collocamento deve essere il punto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche la gestione deve avvenire pariteticamente tra datori di lavoro e lavoratori.

*Art. 4.* — Nel primo comma si delega il Ministro del lavoro a determinare ogni anno con proprio decreto le categorie e le qualifiche in cui possono suddividersi i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, questo per consentire una più esatta individuazione dei contenuti professionali delle singole domande di lavoro.

È previsto l'aggiornamento annuale dei parametri di registrazione dei contenuti professionali delle domande di lavoro in modo da consentire di tenere il passo con l'evoluzione tecnologica.

Il secondo comma prevede la delega al Ministro del lavoro per la determinazione delle modalità di accertamento da parte degli uffici di collocamento delle qualifiche dichiarate dai lavoratori.

*Art. 5.* — L'articolo è rivolto a migliorare la funzione di punto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro svolta dagli uffici di collocamento.

A tale scopo si prevede che gli uffici provinciali del lavoro e che le sezioni di collocamento siano tenuti a pubblicare l'elenco delle richieste di avviamento al lavoro, inoltre si pone l'obbligo di attendere almeno tre giorni dalla data di pubblicazione, prima di procedere all'effettivo avviamento al lavoro.

Questo allo scopo di informare per tempo i lavoratori interessati delle offerte di lavoro e per assicurare un funzionamento corretto del collocamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ogni azienda può procedere all'assunzione di lavoratori mediante richiesta nominativa per una quota non superiore al 50 per cento dei lavoratori da essa dipendenti.

Il predetto calcolo del 50 per cento deve riferirsi esclusivamente ai lavoratori occupati in ogni azienda appartenenti alle qualifiche per le quali la normativa vigente impone la richiesta numerica.

La richiesta nominativa è sempre consentita per tutti gli operai specializzati.

La richiesta nominativa è consentita per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di 50 dipendenti.

La richiesta nominativa è altresì consentita per i lavoratori in cerca di prima occupazione, anche se già risulta coperta la quota del 50 per cento di cui al primo comma.

## ART. 2.

Per il passaggio del lavoratore dalla azienda nella quale è occupato ad un'altra, non occorre nulla osta dell'ufficio di collocamento.

## ART. 3.

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro è portato ad 8 nella Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, a 7 nelle Commissioni provinciali per il collocamento, a 4 nelle Commissioni per il collocamento istituite presso le sezioni di collocamento od i collocatori.

## ART. 4.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo, il Ministro

del lavoro, con proprio decreto, determina le categorie e le qualifiche in cui possono suddividersi i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri di accertamento delle qualifiche dichiarate dai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

#### ART. 5.

Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le sezioni di collocamento pubblicano giornalmente l'elenco delle richieste di lavoratori pervenute, e ne curano la diffusione.

Gli avviamenti al lavoro non possono avvenire prima di tre giorni dalla data di pubblicazione della relativa richiesta.